



Approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 54
di data 11.06.2015
Il Segretario Generale
Forrer dr. Elio

INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA NOMINA PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO AZIENDE, ENTI E ISTITUZIONI

Art 1

Nomine e designazioni

La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune in Enti, aziende e istituzioni sono disposte con atto del Sindaco, salvo che la legge preveda la presenza di rappresentanti di minoranza del Consiglio comunale o attribuisca espressamente al Consiglio comunale la competenza alla nomina o alla designazione.

Il Consiglio comunale delibera le nomine e le designazioni attribuite dalla legge alla sua competenza.

L'elezione avviene a scrutinio segreto e risultano eletti il od i candidati proposti che ottengono il maggior numero di voti, salvo quanto disposto dai commi successivi. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Nel caso in cui Leggi, Statuti o Regolamenti prevedono la nomina di uno o più rappresentanti della minoranza, i gruppi di minoranza indicano il od i candidati da loro congiuntamente designati.

Qualora nella votazione non sia stato eletto alcun rappresentante della minoranza, se previsto, si sostituisce ai candidati appartenenti alla maggioranza, ma che hanno ottenuto il minor numero dei voti, il candidato o i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti fra quelli indicati dalle minoranze, Analogamente si procede per la nomina di componenti in commissioni o organismi propri dell'Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio procede alla proclamazione degli eletti

Art 2

Candidature

Ogni consigliere può proporre uno o più candidati alla nomina depositando la proposta in Segreteria generale almeno ventiquattro ore prima dell'ora di convocazione dell'adunanza in cui il Consiglio comunale deve procedere alla votazione.

La proposta deve essere presentata per iscritto, riportare l'esplicita dichiarazione da parte del proponente circa la disponibilità del proposto, essere corredata dal curriculum e contenere i dati e le dichiarazioni previste dallo Statuto, la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità o altri documenti di indirizzo e di programmazione.

Art 3

Requisiti per le nomine e designazioni

I candidati alla nomina e alla designazione devono possedere comprovata competenza in relazione alle cariche da ricoprire in ragione degli studi compiuti, o dell'esperienza professionale posseduta, o dell'esperienza e delle conoscenze acquisite in attività non a carattere prevalente.

Art. 4

Incompatibilità

Ai rappresentanti del Comune in Enti, aziende ed istituzioni si applicano le cause di incompatibilità previste dal Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L e ss.mm. Si applicano inoltre le disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013.

Non possono essere nominati in aziende, enti e istituzioni: coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione al Comune o all'ente, azienda o istituzione cui si riferisce la nomina.

Le persone nominate sono tenute a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non versare nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità all'incarico previste dalla legge ed in particolare quelle di cui all'art 15 della L. 55/1990 e ss.mm. e dal d.lgs. 39/2013.

Art. 5

Limite alle nomine e all'esercizio del mandato

Le persone nominate dal Sindaco o dal Consiglio comunale in qualsiasi ente non potranno essere riconfermate oltre tre mandati

In ogni caso il mandato non potrà essere esercitato per un periodo continuativo superiore ai dieci anni.

Art 6

Revoche

Il Sindaco può procedere alla revoca del mandato di un singolo rappresentante presso enti, aziende ed istituzioni:

1. Per la revoca e la decadenza dei rappresentanti nominati e designati si applicano per quanto compatibili le norme che disciplinano la revoca e la decadenza dei consiglieri comunali;
2. Qualora risultino gravi motivi di incompatibilità e di incoerenza con la carica ricoperta, o di contrasto pregiudiziale e immotivato con gli indirizzi dell'Amministrazione comunale
3. Quando non partecipino a n. 3 sedute del Consiglio di amministrazione dell'Ente senza giustificato motivo.

Art. 7

Decadenza

Comporta la decadenza:

- 1) Il decesso del rappresentante
- 2) La perdita dell'elettorato e dei requisiti a rivestire la carica di consigliere comunale
- 3) Le sopravvenute cause di incompatibilità

Art. 8

Elezioni suppletive

In caso di dimissioni, decadenza, morte, revoca di rappresentanti, il Consiglio comunale procede alla sostituzione entro quarantacinque giorni dal verificarsi della causa di cessazione della carica e con le modalità stabilite dagli articoli precedenti.

In caso di inerzia del Consiglio , si provvede a norma dell'art 29 comma 8 del Testo Unico sulle leggi regionali Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.